



Federazione Italiana Giuoco Calcio

Legg Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA
 CENTRALINO: 091.680.84.02
 FAX: 091.680.84.98
 Indirizzo Internet: www.lnd.it
 e-mail: crLnd.sicilia01@figc.it

Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato Ufficiale n°388 TFT 24 del 24 aprile 2018

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., ai sensi dell'art. 38 n° 7, possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

1) Corte Sportiva di Appello Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)
 FAX: 0916808462
 PEC: cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it

2) Tribunale Federale Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)
 FAX: 0916808462
 PEC: tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it

Decisioni del Tribunale Federale Territoriale

DEFERIMENTI

Il Tribunale Federale Territoriale costituito dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall' Avv. Felice Blando, dal Dott. Pietroantonio Bevilacqua e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, con la partecipazione della Procura Federale nella persona dell'Avv. Giulia Saitta, e del rappresentante A.I.A. A.B sig. La Cara Giuseppe, nella riunione del giorno 24 aprile 2018 ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento 12/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Sig. MAURIZIO LODATO (A.E. presso la Sezione A.I.A. di Marsala)

Per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1bis 1° e 3° comma, del Codice di Giustizia Sportiva e art. 40 del Regolamento A.I.A., per non essersi presentato, benchè convocato per tre volte, davanti al Collaboratore della Procura Federale Dott. Pietro Cascio.

Con nota del 01/03/2018 prot.7997/209pfi17-18/CS/sds, la Procura Federale Interregionale ha deferito la parte suindicata, avendo rilevato l'inadempimento di quest'ultimo alle convocazioni fatte dal Collaboratore della Procura Federale Fissata l'udienza, la parte deferita, ritualmente convocata, con raccomandata "1" chiedeva il rinvio "*sine die*" dell'udienza asserendo di trovarsi per motivi di lavoro fuori sede per diversi mesi e che la data di comparizione doveva essere preventivamente concordata con l'istante.

La Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi a carico del sig. Maurizio Lodato la sospensione per mesi tre;

Il Tribunale Federale Territoriale preliminarmente rileva che la richiesta di rinvio così come formulata dal deferito deve essere respinta poichè la stessa (così come comunicato al sig. Lodato giusto telegramma inviato il 17/04/2018) risulta sfornita di qualsiasi riferimento documentale e ciò senza sottacere che la raccomandata inviata risulta spedita da Santa Ninfa luogo di residenza dell'arbitro.

Nel merito si rileva che il sig. Maurizio Lodato, arbitro designato a dirigere la gara Valderice Calcio 2013/Juvenilia del 09/04/2017, valevole per il campionato di 2ª Categoria, è stato convocato dal Collaboratore della Procura Federale, che stava svolgendo delle indagini su detta gara, per ben tre volte (25/10/2017, 30/10/2017 e 07/11/2017) presso il Comitato Regionale Arbitri senza che lo stesso si sia presentato senza addurre alcuna giustificazione.

Quanto sopra risulta documentalmente provato dalle copie dei telegrammi inviati al sig. Maurizio Lodato.

In ragione di ciò lo stesso va riconosciuto responsabile della violazione ascrittagli essendo un suo preciso obbligo comparire dinanzi agli Organi della Giustizia, comportamento questo che risulta aggravato dalla circostanza che trattasi di un Ufficiale di gara che, per sua natura, è deputato a rispettare e fare rispettare le norme federali.

Ai fini della quantificazione della sanzione ritiene questo Tribunale che debba tenersi anche conto del complessivo comportamento del deferito il quale, anche con la nota inviata a questo Tribunale, dimostra un'assoluta e reiterata mancanza dei fondamentali principi di correttezza e rispetto nei confronti di Organi Federali.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

- Al sig. Maurizio Lodato A.E. della Sezione A.I.A. di Marsala la sospensione fino al 31 dicembre 2018.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Si dispone che copia della presente decisione sia notificata anche al C.R.A. Sicilia ed alla Sezione A.I.A. di Marsala per quanto di loro competenza.

Procedimento 14/B

DEFERIMENTO della Procura Federale la carico di:

GRIPPAUDO Vincenzo, RESTIVO Maurizio, BONANNO Samuele, tesserati all'epoca dei fatti per la Società ENNA CALCIO S.C.S.D.;

ENNA CALCIO S.C.S.D

Con nota 8078/393 pfl 17-18/CS/ps del 05/03/2018 la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale:

il sig. Grippaudo Vincenzo, presidente della società Enna Calcio S.C.S.D. per rispondere della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità, di cui all'articolo 1bis, 1° comma, del C.G.S. in relazione a quanto prescritto dall'articolo 28 del Nuovo Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico, e dal C.U. n°1-punto 2,6- del Settore Giovanile e Scolastico, S.S. 2016/2017 del 1° Luglio 2016, per avere consentito la partecipazione al raduno effettuato il 11/04/2017 presso lo stadio "Gen. Gaeta" di Enna ad un giocatore tesserato per altra società senza autorizzazione della società di provenienza;

il sig. Restivo Maurizio, Dirigente della società Enna Calcio S.C.S.D. e responsabile del raduno Giovani Calciatori organizzato il 11/04/2017 presso lo stadio "Gen. Gaeta" di Enna, per rispondere della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità, di cui all'articolo 1bis, 1° comma, del C.G.S. in relazione a quanto prescritto dall'articolo 28 del Nuovo Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico, e dal C.U. n°1-punto 2,6- del Settore Giovanile e Scolastico, S.S. 2016/2017 del 1° Luglio 2016, e dall'articolo 43 N.O.I.F., avendo ammesso a partecipare al raduno, effettuato l'11/04/2017 un giocatore senza autorizzazione della società di provenienza e senza sottoporlo agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa;

il sig. Bonanno Emanuele, giocatore della A.S.D. Next Level Alto Rendimento, per rispondere della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità, di cui all'articolo 1bis, 1° comma, del C.G.S. in relazione a quanto prescritto dall'articolo 28 del Nuovo Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico, e dal C.U. n°1-punto 2,6- del Settore Giovanile e Scolastico, S.S. 2016/2017 del 1° Luglio 2016, e dall'articolo 43 N.O.I.F., avendo partecipato al raduno Giovani Calciatori, organizzato dalla società Enna Calcio S.C.S.D. il giorno 11/04/2017 senza avere richiesto il necessario nulla osta alla società di appartenenza e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa da parte della società organizzatrice del raduno;

la società Enna Calcio S.C.S.D, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2 del C.G.S., per le violazioni ascritte al Presidente della stessa sig. Grippaudo Vincenzo e al dirigente sig. Restivo Maurizio.

Le parti deferite, sebbene regolarmente convocate all'udienza dibattimentale, non sono comparse né hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie difensive o documenti a discolpa.

Il rappresentante della Procura Federale ha concluso, insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni :

inibizione per mesi tre a carico del sig. Grippaudo Vincenzo;
 inibizione per mesi cinque a carico del sig. Restivo Maurizio;
 squalifica per due gare a carico del calciatore Bonanno Samuele;
 ammenda di € 300,00 a carico della società Enna Calcio S.C.S.D.

Il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti, rileva che la società A.S.D. Next Level Alto Rendimento ha trasmesso in data 13 aprile 2017 una segnalazione al Comitato Regionale Sicilia della F.I.G.C. con la quale lamentava la *“presunta partecipazione del calciatore Bonanno Samuele ad un provino organizzato dalla soc. Enna in data 11/04/2017, senza la preventiva autorizzazione della società Next Level Alto Rendimento con la quale il predetto giocatore era tesserato”*.

Le condotte imputate agli incolpati dalla Procura Federale emergono senza ombra di dubbio dai verbali di audizione acquisiti dalla medesima Procura nonché dagli atti acquisiti nel fascicolo e, conseguentemente le sanzioni a carico dei soggetti deferiti vengono determinate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

inibizione per mesi tre a carico del sig. Grippaudo Vincenzo;
 inibizione per mesi cinque a carico del sig. Restivo Maurizio;
 squalifica per una gara a carico del calciatore Bonanno Samuele;
 ammenda di € 300,00 (trecento/00) a carico della società Enna Calcio S.C.S.D..

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse in osservanza degli artt. 35 c.4.1 e 38 c.8 del C.G.S.

Procedimento 639/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

A.C.D. CHIARAMONTE

Sig.ra MARIANNA OCCHIPINTI (Presidente all'epoca dei fatti dell'A.C.D. Chiaramonte)
 Sigg. Simone Ferlito, Alberto Furnaro, Dario Giardina, Eusebio Spagna, Antonio Zarrillo, Edrissa Sonko, Kalou Kanneh, Abdoulie Bbojang, Yaya Daffeh, Salvatore Di Giacomo, Kebba Wally, Giovanni Marcorillo, Andrea Micieli, Vito Musarra, Claudio Perremuto, Giovanni Ritrovato, Salvatore Salito, Alessio Sallemi, Antonello Iannizzotto e Vincenzo La Cognata, calciatori già tesserati per la società' deferita. Campionato 3^a Categoria stagione sportiva 2015/2016.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota dell' 8/3/18 proc. 8322/329 pf/17-18/CS/am, la Procura Federale Interregionale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva. Fissata l'udienza, le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, non hanno fatto pervenire memorie difensive e documenti a discolpa, né si sono presentate.

La Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi:

ammenda di € 500,00 a carico della società A.C.D. Chiaramonte;
 l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico della tesserata deferita. sig.ra Marianna Occhipinti;

squalifica per due giornate a carico dei calciatori deferiti sigg. Simone Ferlito, Alberto Furnaro, Dario Giardina, Eusebio Spagna, Antonio Zarrillo, Edrissa Sonko, Kalou Kanneh, Abdoulie Bojang, Yaya Daffeh, Salvatore Di Giacomo, Kebba Wally, Giovanni Marcorillo, Andrea Micieli, Vito Musarra, Claudio Perremuto, Giovanni Ritrovato, Salvatore Salito, Alessio Sallemi, Antonello Iannizzotto e Vincenzo La Cognata

Il Tribunale Federale Territoriale rileva la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità medico-sportiva degli indicati calciatori nella stagione sportiva 2015/2016, che la Società avrebbe dovuto acquisire di volta in volta al momento del tesseramento e conservare agli atti societari, come imposto dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva. E' opportuno ricordare inoltre che: "La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell'idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psico-fisico dell'atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000" (C.F.A. 3^ sezione – C.U. n° 005 2016/2017).

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

l'ammenda di € 400,00 (quattrocento//00) a carico della società A.C.D. Chiaramonte

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico della sig.ra Marianna Occhipinti;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori sigg. Simone Ferlito, Alberto Furnaro, Dario Giardina, Eusebio Spagna, Antonio Zarrillo, Edrissa Sonko, Kalou Kanneh, Abdoulie Bbojang, Yaya Daffeh, Salvatore Di Giacomo, Kebba Wally, Giovanni Marcorillo, Andrea Micieli, Vito Musarra, Claudio Perremuto, Giovanni Ritrovato, Salvatore Salito, Alessio Sallemi, Antonello Iannizzotto e Vincenzo La Cognata.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Il Tribunale Federale Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 24 aprile 2018

IL SEGRETARIO
Maria GATTO

IL PRESIDENTE
Santino LO PRESTI